

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Banca d'Italia: nuova sezione del sito per le autorizzazioni

A partire dal 21 febbraio 2023 è disponibile una nuova sezione sul sito web di Banca d'Italia denominata "Autorizzazioni all'accesso al mercato bancario e finanziario" dedicata alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria dei soggetti che intendono operare in Italia come intermediari vigilati ([link al sito web](#)), al fine di favorire la trasparenza e agevolare gli interessati nel reperimento di indicazioni operative e normative utili alla presentazione delle istanze di autorizzazione. Si ricorda infatti che la Banca d'Italia:

- sottopone alla BCE le proposte di autorizzazione per le banche, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1024/2013;

- autorizza gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, confidi, agenzie di prestito su

pegno e società fiduciarie;

- autorizza i gestori di fondi comuni (SGR, SICAF, SICAV), gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL),

- autorizza anche l'iscrizione degli operatori di microcredito nell'elenco ex art. III TUB, fino alla costituzione dell'apposito Organismo preposto alla gestione dell'elenco medesimo e all'esercizio dei relativi poteri di controllo.

Per le SIM e le imprese di investimento l'autorizzazione è rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

La Sezione si suddivide poi in sotto-sezioni con informazioni specifiche relative alle diverse categorie di intermediari. In particolare, è possibile trovare informazioni relative alle modalità di avvio e allo svolgimento dei procedimenti autorizza-

tivi, una sintesi dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'esercizio delle attività riservate, la principale normativa di riferimento e alcune FAQ.

Il procedimento di autorizzazione prende avvio solo dopo la ricezione da parte della Banca d'Italia di un'istanza regolare e completa, da presentare via PEC, tranne che per le istanze di autorizzazione all'attività bancaria per cui deve essere utilizzato il Portale della vigilanza bancaria o IMAS Portal. La durata del procedimento varia da 180 a 90 giorni a seconda del soggetto vigilato. L'istruttoria di Banca d'Italia può avere esito positivo o negativo.

Nella Sezione sono indicati gli indirizzi e-mail e PEC di Banca d'Italia da utilizzare per inoltrare le richieste di incontro o di chiarimenti strettamente attinenti all'iter di autorizzazione.

Aggiornate le black list dei paesi ad alto rischio di riciclaggio

In data 24 febbraio 2023 è stato pubblicato nella GU dell'UE L59 è stato pubblicato il suddetto Regolamento che aggiorna l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei regimi AML/ CFT (cd. black list) predisposto dalla Commissione europea ([documento](#)

[integrale](#)). In particolare, sono stati aggiunti in black list a Repubblica democratica del Congo, Gibilterra, Mozambico, Tanzania e Emirati Arabi Uniti, mentre sono stati espunti Nicaragua, Pakistan e Zimbabwe. Inoltre, anche il FAFT-GAFI ha aggiornato la lista dei Paesi ad alto rischio (c.d. black list) e la

lista dei Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio (c.d. grey list). In particolare, rispetto a ottobre 2022 Nigeria e South Africa sono soggetti a monitoraggio, mentre Cambogia e Marocco non sono più soggetti a monito-

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it



RASSEGNA NORMATIVA

Servizio in
abbonamento
per essere sempre
aggiornato sulle
novità normative del
settore finanziario
Richiedi info a
direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“Secondo l'EBA la definizione di "esternalizzazione" contenuta negli Orientamenti EBA citati non include l'esecuzione da parte di terzi”

Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sulla definizione di outsourcing

In data 10 febbraio 2023 l'European Banking Authority (EBA) ha pubblicato una Q&A ([documento integrale](#)) per chiarire il rapporto tra i propri Orientamenti in materia di esternalizzazione EBA/GL/2019/02 ([documento integrale](#)) e la sezione 4 "Esecuzione da parte di terzi" della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio).

In particolare la domanda è posta al fine di determinare se il termine "outsourcing", di cui ai paragrafi 12 e 26 degli Orientamenti EBA/GL/2019/02, include l'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela da parte di terzi ai sensi della sezione 4 della IV Direttiva Antiriciclaggio, vale a dire se l'applicazione di tali orientamenti all'esecuzione da parte di terzi violi o meno la IV Direttiva Antiriciclaggio.

Sul punto quindi l'EBA si è espressa affermando che la definizione di "esternalizzazione" contenuta negli Orientamenti EBA citati non include l'esecuzione da parte di terzi ex sezione 4 della IV Direttiva Antiriciclaggio.

Tale affermazione è in linea con l'articolo 29 della IV Direttiva Antiriciclaggio, secondo il quale

tale sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel cui ambito il prestatore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere considerati, ai sensi del contratto, parte integrante del soggetto obbligato.

In un accordo di outsourcing il fornitore di servizi può essere o meno un soggetto vigilato, non ha un rapporto d'affari con il cliente e applica le misure di adeguata verifica della clientela per conto dell'ente e in linea con le procedure e le istruzioni di quest'ultimo. Diversamente, nel caso di esecuzione da parte di terzi, questi ultimi sono soggetti requisiti coerenti con quelli stabiliti nella direttiva antiriciclaggio ed è sottoposta a vigilanza per il rispetto di tali requisiti, hanno un proprio rapporto d'affari con il cliente, indipendente dal rapporto d'affari che l'ente affidante ha con il cliente, e applicano le misure di adeguata verifica della clientela nel rispetto dei propri processi e dei propri obblighi in materia di antiriciclaggio.

Pertanto, le misure che gli enti dovrebbero adottare per adempiere ai propri obblighi legali e

regolamentari in materia di esternalizzazione saranno diverse da quelle che dovrebbero adottare per conformarsi alla sezione 4 della IV Direttiva Antiriciclaggio. Di conseguenza, l'applicazione dei citati Orientamenti EBA non è sufficiente a soddisfare le condizioni per l'esecuzione da parte di terzi.

Indicazioni utili sui fattori che gli enti dovrebbero considerare nel valutare se un terzo possa essere considerato "affidabile" ex Sezione 4 della IV Direttiva Antiriciclaggio si trovano al punto 2.21 delle Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (EBA/GL/2021/02) ([documento integrale](#)) e al paragrafo 115 della Relazione EBA sui potenziali ostacoli alla fornitura transfrontaliera di servizi bancari e di pagamento del 29 ottobre 2019 ([documento integrale](#)).

Tra le varie misure, può essere utile stabilire infatti se il terzo è o meno un ente finanziario, se applica misure di adeguata verifica della clientela analoghe a quelle previste dalla IV Direttiva Antiriciclaggio e se ha sede in un paese con un elevato rischio di ML/TF.



ATENA®

Il diagnostico per l'Archivio standardizzato antiriciclaggio*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AU1
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020



“Gli operatori di criptovalute sono sottoposti alle verifiche AML/CFT, anche ispettive, da parte della Guardia di Finanza, nonché, con particolare riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette, della UIF”

Adempimenti per gli operatori in criptovalute

I recenti avvenimenti riferiti ad alcuni operatori di criptovalute sia a livello internazionale che nazionale, impongono una serie di riflessioni sul tema della regolamentazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, dei servizi di portafoglio digitale.

In attesa dell'adozione del Regolamento Europeo sui mercati delle criptovalute (Markets in Crypto-Assets, cd. MiCA) ([Documento integrale](#)), finalizzato a introdurre una disciplina europea uniforme in materia di valute virtuali, in Italia gli operatori sono soggetti all'iscrizione nell'albo tenuto dall'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) istituito nel corso dell'anno 2022.

Tali operatori iscritti all'albo dell'OAM hanno l'obbligo di trasmettere su base periodica i dati relativi alla clientela e alle transazioni effettuate. In caso di violazione dell'obbligo di trasmissione delle informazioni l'Organismo dispone la sospensione dal registro, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

In base all'attuale normativa, come precisato dall'OAM con la comunicazione del 7 marzo 2023

([documento integrale](#)), l'OAM non ha poteri di controllo sugli operatori in criptovalute, ma ha il potere di disporre la cancellazione dalla sezione in casi specifici (es. perdita dei requisiti prescritti, violazione ripetuta degli obblighi segnalatici, protratta inattività o cessazione della stessa).

Inoltre sono sottoposti alla disciplina antiriciclaggio, in quanto il d.lgs. 231/2007 include tra i destinatari degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

In merito le autorità hanno evidenziato l'esposizione significativa delle "monete virtuali" ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali rischi assumono maggiore rilevanza in relazione al diffondersi di forme di offerta attraverso il canale digitale e il c.d. dark web nonché la possibilità di utilizzo distorto a fini criminali.

Gli operatori di criptovalute sono sottoposti alle verifiche, anche ispettive, da parte della Guardia di Finanza, nonché, con particolare riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette, della UIF.

A tale riguardo occorre che gli operatori in criptovalute assicurino il corretto adempimento alle disposizioni antiriciclaggio.

Di conseguenza gli operatori sono obbligati alla valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio dell'attività, all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei dati e delle informazioni e alle segnalazioni di operazioni sospette.

Ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette si ricorda che agli operatori di criptovalute si applicano le indicazioni per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all'utilizzo di valute virtuali pubblicate dall'UIF nel 2019 ([documento integrale](#)).

In questo ambito Eddystone offre supporto e assistenza agli operatori di criptovalute al fine di: 1) adeguare i sistemi di governance e dei controlli interni; 2) adottare o aggiornare le policy e le procedure interne; 3) istituire e svolgere la funzione antiriciclaggio (anche in regime di outsourcing); 4) monitorare le operazioni anomale o sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Eddystone cerca Compliance

Eddystone offre una collaborazione come **Compliance** per assistere primari Intermediari Finanziari (Banche, SIM, SGR) italiani ed esteri.

Il candidato si occuperà di:

- monitorare l'evoluzione del quadro normativo del settore finanziario e di redigere memorandum di approfondimento;
- fornire consulenza sulla normativa del settore finanziario (TUF, MIFID, AIFMD, UCITS);
- svolgere in outsourcing le attività della Funzione Compliance e Internal Audit;
- partecipare alla stesura di policy e procedure interne degli intermediari finanziari nell'ambito dei servizi di investimento e di gestione del risparmio;

Il candidato ha una laurea in discipline economiche o giuridiche ed ha maturato un'esperienza da **3 a 5 anni** in analoghe mansioni presso Studi Professionali, Società di consulenza o Intermediari Finanziari.

È richiesta la conoscenza lingua inglese nonché della normativa del settore finanziario.

In particolare è necessaria la conoscenza della normativa di Banca d'Italia e Consob sull'area **Financial Services** con focus sulla disciplina dalla MIFID per gli intermediari finanziari (SIM, SGR, banche, succursali di banche estere e di imprese di investimento).

È richiesta facilità di scrittura, ordine, precisione, predisposizione alle relazioni,

In particolare è richiesta la capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro e di gestire contemporaneamente più progetti in coordinamento con i Senior Manager di Eddystone.

Il ruolo presuppone una naturale inclinazione al teamworking e al problem solving.

L'impiego è a tempo pieno, con svolgimento delle attività in presenza (nel rispetto delle vigenti regole di distanziamento) presso la gli uffici di Eddystone situati in centro a Milano.

L'inserimento avverrà in **regime di partita IVA** con decorrenza immediata.

Inviare CV via e-mail a g.pavan@eddystone.it



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Principi di alto livello
OCSE/G20
sulla tutela dei
consumatori di
prodotti finanziari

Alert sanzioni
economiche UE:
Aggiornato
il sito web UIF

Schema di
approfondimento
per gli Abbonati:
"Aggiornamento del
Regolamento MiFID
II di Banca d'Italia:
focus sulle SIM di
classe 3"

UIF pubblica il
Quaderno Antiriciclag-
gio n. 20
"La normativa in tema
di prevenzione del ri-
ciclaggio: autorità, re-
gole e controlli"



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL

✓ Frequenza quindicinale

✓ Invio tramite e-mail

✓ Eventuale personalizzazione

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it



Internal Auditing

EDDYSTONE

Eddystone è attualmente il principale player dei servizi di Internal Auditing nel settore bancario e finanziario.

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior Auditor con una pluriennale esperienza nell'attività di Internal Auditing.

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE (Chief Audit Executive).

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della Funzione di Internal Audit oppure svolge direttamente la funzione IA in regime di outsourcing.

✓ approccio problem solving

✓ applicazione degli IIA standard

✓ verifiche di audit svolte anche distanza

✓ oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone